

GLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI

- **Capo I**
- **1) Strumenti negoziali stragiudiziali**
 - accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento (art. 56);
- **2) Strumenti negoziali stragiudiziali soggetti ad omologazione:**
 - accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57);
 - convenzione di moratoria (art. 62);
- **3) procedure giudiziali di composizione della crisi da sovraindebitamento**
 - concordato (artt. 84 ss.);
 - liquidazione controllata da sovraindebitamento;

Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento

Art. 56

- **Nozione:** art. 56 CCII «*L'imprenditore anche non commerciale o sotto soglia (presupposto soggettivo) in stato di crisi o di insolvenza (presupposto oggettivo) può predisporre un piano, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria e ad assicurare il riequilibrio della situazione economico finanziaria*».
- **Natura:** strumento negoziale/stragiudiziale
- Il piano è un **documento unilaterale** redatto dall'organo amministrativo
- va **comunicato** ai creditori (in modo che possano valutare eventuali pregiudizi anche rispetto agli altri creditori) unitamente alla **relazione del professionista** indipendente che attesta la **veridicità** dei dati aziendali e la **fattibilità** economica del piano
- **Non è richiesto che i creditori lo approvino o lo sottoscrivano** → Il consenso dei creditori è rimandato alla fase attuativa.
- I **successivi accordi attuativi** possono essere bilaterali (dilazioni di pagamento, diminuzione del debito)
- **Vantaggio:** non sono soggetti a revocatoria (salvi i casi di dolo o colpa grave).

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti

Artt. 57 a 61

Nozione: art. 57 → «L'imprenditore anche non commerciale ma non minore (presupposto soggettivo) in stato di crisi o di insolvenza (presupposto oggettivo) può stipulare con i creditori che rappresentino una percentuale significativa del totale dei crediti degli accordi di ristrutturazione dei debiti dal contenuto più vario.

2. *Gli accordi devono contenere l'indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l'esecuzione. Il piano deve essere redatto secondo le modalità indicate dall'articolo 56. Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all'articolo 39, commi 1 e 3.*

3. Gli accordi devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei seguenti termini:

a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;

b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.

4. *Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano. L'attestazione deve specificare l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al comma 3.»*

Natura: Strumento stragiudiziale soggetto ad omologazione riservato alle ipotesi di continuità aziendale


Presupposti:

- Crisi o insolvenza
- L'imprenditore non deve essere soggetto a concordato preventivo o liquidazione giudiziale (33co. 4)
- Non deve essere cancellato dal R.I. (33 co. 4)
- I creditori che non vi aderiscono devono essere pagati per l'intero.** Però è prevista una moratoria (57 co. 3).
- Occorre **omologa** del tribunale
- **Novità**→si è voluto ulteriormente incentivare lo strumento rendendoli più duttili e meglio fruibili sono state previste agevolazioni al momento dell'accesso sia attraverso la **previsione dei c.d. accordi agevolati**, sia attraverso la previsione della possibilità di estenderne (**accordi in estensione**) l'efficacia anche a creditori non aderenti appartenenti a categorie omogenee (anche diverse da quella dei creditori finanziari) – fermo ovviamente il loro diritto di opporsi

Effetti degli accordi

- **Effetti degli accordi**→
- *automatic stay* (per 60 giorni) →vale per i creditori aventi titolo o causa ante pubblicazione (art. 54 co. 2 CCII);
- Blocco dei titoli di prelazione;
- No 2446 co. 2, 2447 , no 2484 n 4 ecc;
- No revocatoria (se l'accordo di ristrutturazione è omologato) per gli atti esecutivi es pagamenti o garanzie concesse;
- Vedi infra per creditori non aderenti;
- NB Non impedisce la prosecuzione del procedimento per la declaratoria di fallimento (Cass 15347/2014)

Occorre omologa del tribunale.



DOCUMENTI DA PRODURRE

- **Accordi di ristrutturazione stipulati** con i creditori che rappresentino una certa % (di regola il 60%);
- **piano economico finanziario** che ne consente l'esecuzione (richiamandosi a tal fine il contenuto dei piani attestati di risanamento);
- **l'attestazione di un professionista** che attesti veridicità e fattibilità (economica) → quella giuridica spetta al Tribunale.

Altri allegati:

- Prova dell'iscrizione dell'accordo nel registro delle imprese;
- Situazione patrimoniale aggiornata;
- Stato analitico ed estimativo delle attività;
- Elenco nominativo dei creditori con indicazione dei crediti e delle cause di prelazione;
- Titolari di diritti reali;
- Valore dei beni;

IL PIANO

Contenuto:

- le **cause della crisi** e lo **stato di solvibilità e liquidità** dell'impresa;
- la descrizione analitica delle **modalità e dei tempi di adempimento degli accordi**;
- Indicazione dei **criteri** usati per predisporre il piano;
- **Misure di risanamento** (es sostituzione dell'organo amministrativo; continuazione dell'attività; ricapitalizzazione; cessione di ramo d'azienda; riorganizzazione dell'impresa; gli atti esecutivi dell'accordo es dismissione dei beni → occorre una specifica individuazione dell'atto da compiere tenuto conto che lo stesso non è soggetto a revocatoria);
- **La durata** non deve essere superiore a **3** o **5** anni (se prevista durata superiore occorre motivare la scelta);

L'ATTESTAZIONE DEL PROFESSIONISTA INDIPENDENTE

- Veridicità dei dati (fornendo adeguata motivazione dei riscontri effettuati=
- Attuabilità dell'accordo;
- Integrale soddisfacimento dei creditori estranei;
- Prove di resistenza (modificando in senso peggiorativo le variabili critiche)
- Attestazione della funzionalità di una eventuale finanza ponte

GLI ACCORDI (NATURA, FORMA CONTENUTO, EFFETTI)

- **Natura degli accordi:** Trova applicazione l'art. 1326 c.c. in quanto gli accordi sono negozi di diritto privato.
- **Forma degli accordi:** scritta; sottoscritto dai creditori e la sottoscrizione autenticata da notaio; può essere 1 solo o pluralità di accordi
- **Contenuto degli accordi:** 1322 c.c. → «a geometria variabile» → l'impresa negozia liberamente con i singoli creditori le più diverse modalità di trattamento del loro credito; non è necessario rispettare la *par condicio*.

-transazioni;

-Rinunce;

-Conversione di crediti in quote di capitale in una newco

-Dilazioni di pagamento

-Cessione ramo d'azienda

Per garantire l'adempimento si può prevedere la concessione di **garanzie**.

Ok **clausola risolutiva espressa** alla mancata omologazione o sospensiva all'omologazione

Schema della procedura

- **Fase iniziale:**

Domanda del debitore al Tribunale che può essere di 2 tipi:

1) già c'è un accordo stipulato con il **60%** e lo deposita completo di tutta la documentazione;

2) è in trattative (cd. Proposta di accordo) → in tal caso il debitore chiede un termine al Tribunale per la conclusione dell'accordo certificando che esistono trattative e presentando una relazione sull'attuabilità

3) domanda di concordato preventivo con riserva di presentare un concordato o un accordo di ristrutturazione

- **Fissazione udienza**

- **Omologazione dell'accordo**

- **Esecuzione dell'accordo**



Omologazione: controlli del Tribunale

- **Requisiti sogg. e ogg.** (qualità di impresa, crisi)
- **Condizioni formali** (competenza; documentazione)
- La coerenza, completezza ed esaustività della **relazione del professionista**;
- **Se non ci sono state opposizioni** → il Trib in camera di consiglio decide sull'OMOLOGA
- **Se sono state opposizioni** → il Tribunale instaura il contraddittorio con gli opposenti cui va notificato ricorso e fissazione d'udienza
- Che valutazione compie il Tribunale? valutando l'attuabilità dell'accordo/fattibilità (giuridica)
- Se non omologa e ne è fatta richiesta può dichiarare aperta la liquidazione giudiziale.

Esecuzione dell'accordo

- Dopo l'omologa l'impresa deve porre in esecuzione le misure di risanamento, i pagamenti e le attività concordate con i creditori;
- Può essere opportuno attribuire il compito di monitoraggio ad un sindaco o amministratore o comitato tecnico

Convenzione di moratoria

Articolo 62 CCII

- **Strumento stragiudiziale soggetto ad omologazione riservato alle ipotesi di continuità aziendale**
- **Natura: negoziale** → strumento stragiudiziale di regolazione provvisoria della crisi.
- **Nozione:** L'imprenditore anche non commerciale (**presupposto soggettivo**) in stato di crisi (**presupposto oggettivo 1**) può stipulare con i creditori una convenzione che senza comportare rinuncia al credito prevede una dilazione dei pagamenti. → rinunzia solo agli atti (esecutivi e conservativi).
- Va stipulata con una categoria di creditori che rappresentano **almeno il 75%** (**presupposto oggettivo 2**) dei crediti della categoria stessa.
- Occorre **attestazione di un esperto** sulla veridicità dei dati, sulla idoneità a disciplinare la crisi, attestazione e che vi siano concrete prospettive che i non aderenti siano soddisfatti in misura non inferiore a quanto riceverebbero con la liquidazione giudiziale

Effetti della convenzione di moratoria

- **È efficace anche vs in non aderenti** che appartengono alla medesima categoria degli aderenti purché:
 - 1) siano stati informati;
 - 2) vi siano concrete prospettive che i non aderenti siano soddisfatti in misura non inferiore a quanto riceverebbero con la liquidazione giudiziale;
 - 3) attestazione del professionista
- NB i non aderenti possono fare **opposizione** davanti al Tribunale e vs la sentenza è ammesso reclamo



Focus sugli effetti del contratto nel cod. civ.

- **1372 c.c.**

co 1 → "*pacta sunt servanda*" .

co 2 → **princ di relatività degli effetti** (anche se risulta per implicito già dal co. 1)

- tale principio è diretta conseguenza del **p. di autonomia** contrattuale *ex* 1322 c.c.
- oggetto di evoluzione interpretativa che ne ha ridimensionato portata

Deroghe:

- 1411 c.c. (stipulante, promittente, terzo)

-Interesse dello stipulante (causa esterna) → 809 (donazione indiretta), onerosa

-Il terzo non è parte ma beneficia degli effetti (per effetto della stipulazione \neq 1401 c.c.)

-dichiarazione di volerne profittare

Procedure giudiziali di regolazione della crisi

il concordato preventivo e la liquidazione giudiziale

PROCEDIMENTO UNITARIO DI ACCESSO ALLE PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA artt. 37 ss.

- Il CCII predispone un procedimento unitario ed uniforme per accedere alle seguenti procedure:
 - Concordato preventivo
 - liquidazione
 - accordi di ristrutturazione

- **Caratteristiche:** Sommarietà, semplificazione (tipiche dei procedimenti camerali)

- **Atto introduttivo:** ricorso (deve indicare l'ufficio giudiziario, le parti, oggetto, ragioni della domanda, conclusioni, sottoscrizione)

- **Legittimazione attiva:** nella liquidazione (debitore, creditore, PM); accordi di ristrutturazione e concordato preventivo (debitore);

Tribunale competente


Articolo 27

- *Art.27 «per i procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione è competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n.168, mentre per tutti gli altri procedimenti e per le controversie che ne derivano è competente il **tribunale** del luogo in cui il debitore ha il **centro degli interessi principali**»*
- → **sede legale** (tranne che per persone fisiche non imprenditori → residenza, domicilio, dimora)
- **Competenza** → **Tribunale in composizione collegiale.**
- **Trasferimento del centro degli interessi principali**
- L'articolo 28, in continuità con l'art. 9 della l. fall. stabilisce che è irrilevante ai fini del radicamento della competenza per territorio il trasferimento del centro degli interessi principali del debitore, intervenuto nell'anno antecedente alla presentazione della domanda di regolazione concordata della crisi o dell'insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio della procedura di composizione assistita della crisi.

- **Incompetenza**
- L'art. 29 prevede che il provvedimento con cui il tribunale dichiara la propria incompetenza sia reso con ordinanza

- **Conflitto positivo di competenza**
- L'articolo 30 si occupa dei conflitti positivi di competenza risolti a favore del tribunale che si è pronunciato per primo.

- **Competenza sulle azioni che derivano dall'apertura delle procedure di liquidazione**
- L'articolo 32 sancisce che il tribunale che ha aperto le procedure di liquidazione giudiziale è competente per “*tutte le liti che ne derivano*” (es revocatoria; 1414 c.c.)



- 1) **ricorso** (sottoscritto dal legale munito di procura); ok sottoscritto personalmente dal ricorrente.
- 2) **convocazione** → il Tribunale convoca le parti
- 3) **notifica ricorso e decreto di fissazione**

il concordato preventivo (artt. 84 ss ccii)

Il CCII mantiene l'istituto ma ne muta le caratteristiche

Inquadramento: è il principale strumento di risoluzione **negoziale** della crisi.

Funzione: l'imprenditore fallibile tenta di **evitare il fallimento** intraprendendo la via del **risanamento**.

Nozione: si tratta di una **procedura concorsuale** a carattere volontario nella quale il debitore in crisi (imprenditore commerciale non piccolo) formula una **proposta** ai creditori (che prevede il loro sia pur parziale soddisfacimento) accompagnata da un **piano** in cui si indicano forme, modalità e tempistiche di attuazione della proposta.

Il piano è soggetto all'**approvazione** dei creditori e all'omologa del tribunale.

Se **omologato** vincola anche i creditori estranei e dissenzienti.

- **Tipi (art. 84 CCII):**

- liquidatorio
- in continuità
- con riserva
- minore

Presupposti

-imprenditore (presupp sogg.)

-commerciale (no agricolo, no s.s.)

-non piccolo

-no soci illimitatamente responsabili

No enti pubblici

No chi già è sottoposto a liquidazione giudiziale

No imprenditore cancellato dal R.I. (art. 33 co. 4)

-crisi (presupp. Ogg.)

Differenza con la liquidazione giudiziale sotto il profilo della legittimazione attiva →no PM no creditori

Documentazione da produrre

- Ricorso
- Proposta
- Piano
- Relazione
- Altri documenti (situazione patrimoniale aggiornata; elenco nominativo dei creditori; elenco dell'attivo; valore dei beni;)
- Delibera del cda (Verbale redatto da notaio)

concordato in bianco (o con riserva o prenotativo) (RINVIO)

- Ricorso
- Bilanci degli ultimi 3 esercizi
- Elenco creditori

Proposta, piano e relazione sono depositati entro lo scadere del termine concesso dal Trib.

ricorso

contenuto

- Ceni storici sull'impresa
- Cause della crisi
- Informazioni sugli organi sociali
- Ipotesi di piano (liquidatorio o in continuità)
- Deve essere sottoscritto dal debitore o dal difensore munito di procura speciale

- **Dove va depositato?**
- **Come si controlla la competenza?**

Il tribunale controlla competenza e sottoscrizione.



Proposta

- Indica la **percentuale di soddisfacimento dei creditori**
- *Par condicio creditorum* (cause legittime di prelazione)

-I creditori **chirografari** (non meno del **20%** → NB complessivamente) → NB no se in continuità!

-I creditori **privilegiati, ipotecari o pignoratizi** (integralmente oppure parzialmente ma non meno di quanto ricaverebbero dalla liquidazione dei beni sui quali grava la garanzia detratto il valore delle spese di predeuzione → all'uopo si deve tener conto del valore di mercato dei beni indicato in una apposita relazione di stima).

Per la parte eccedente il credito va in chirografo

[Es credito bancario di 1200 valore del bene 800 per 400 il credito viene trattato come chirografo]

- È possibile una **moratoria per i privilegiati**? Solo nel concordato in continuità
- Deve essere **sottoscritta da chi ha la rappresentanza** della società
- → visura camerale
- Ok **modifica** fino a 20 giorni prima della votazione (art. 90 co. 8).
- **Il tribunale verifica la corretta formazione delle classi e la par condicio.**



Formazione delle classi (art. 85)

- Di regola è **una facoltà** (è obbligatoria nei casi ex art. 85 co. 5)

- **Cosa si intende per classe?**

per classe si intende gruppo omogeneo di creditori

- **Come vanno formate?**

Per posizione: (es privilegiati, prededucibili, chirografari)

Per interessi: (banche, fornitori, lavoro, quantum, certezza, strategici ecc)

- **Non si può alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione**

- **Numero di classi**

Almeno 2 (ma è preferibile dispari)

Piano

- **Modalità e tempi** di adempimento della proposta → «1322 c.c.»
- → Liquidatorio o in continuazione

- **Cause della crisi;**
- **Strategie di intervento** (per comprenderne la fattibilità);
- **Modalità con cui verranno soddisfatti i creditori** (cessione beni, acollo, attribuzione azioni, quote, obbligazioni convertibili in azioni ecc.); NB cessione → concordato liquidatorio o misto (se parziale)
- Solo per quello in continuità → **tempi per assicurare il riequilibrio; le ragioni per le quali la continuazione garantirebbe il miglior soddisfacimento dei creditori**; eventuale moratoria (non superiore a 2 anni dall'omologazione) per il pagamento dei creditori muniti di pegno, privilegio o ipoteca.
- **Azioni** risarcitorie e recuperatorie esperibili

- **Il Tribunale deve verificare fattibilità economica** e giuridica



Relazione del professionista

- Attesta la **veridicità** dei dati e la **fattibilità** del piano
- Anticipa i controlli del commissario e del Tribunale
- In caso di modifiche alla proposta o al piano va rinnovata (87 co. 2)
- In caso di concordato in continuità deve attestare che la continuità è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori e se indiretta deve valutare la capacità del tribunale di soddisfare i creditori

Effetti per il debitore

- **Art. 94** → «Dalla data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo e fino all'omologazione, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale.
 - 2. Fermo il disposto dell'articolo 46, i mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili e di partecipazioni societarie di controllo, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fidejussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.
 - 3. L'autorizzazione può essere concessa prima dell'omologazione, sentito il commissario giudiziale, se l'atto è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori»
-
- **Spossessamento attenuato**
 - conserva l'amministrazione sotto la vigilanza del commissario (art. 94)
 - DEVONO essere autorizzati gli **atti di straordinaria** (transazioni, mutui, rinunzie alle liti, accettazione eredità cancellazione ipoteca, concessioni ipoteche ecc)
 - ok atti urgenti di straordinaria previa autorizzazione
 - **Non c'è più l'Automatic stay** ora è l'imprenditore a dover fare istanza di **misure protettive** (54 co. 2CCII)

Effetti per i creditori e per la società

Per i creditori:

Il 96 CCII richiama gli art. 145 e 153-163 previsti per la liquidazione giudiziale

Dopo l'omologa il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel R.I. della domanda (117)

- Inopponibilità ai creditori delle formalità eseguite dopo la presentazione della domanda
- La scadenza dei crediti pecuniari, la sospensione degli interessi
- **Per la società**
- Non si applicano gli obblighi del cc per perdite $> 1/3$ né disciplina ex 2484 n. 4

Contratti pendenti

art. 97 CCII

- **Regola** → prosecuzione → «*i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti alla data del deposito della domanda di accesso al concordato preventivo, **proseguono anche durante il concordato***».

rapporti di lavoro subordinato continuano anche in pendenza del concordato; i preliminari di vendita trascritti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo; i contratti di locazione in cui il debitore è locatore

- **deroga giudiziale** → «*Il debitore può chiedere, con autonoma **istanza**, l'autorizzazione alla **sospensione** o allo scioglimento di uno o più contratti, se la prosecuzione **non è coerente con le previsioni del piano** né funzionale alla sua esecuzione. Il debitore, unitamente all'istanza, deposita la **prova della sua avvenuta notificazione alla controparte***».
- **quando va presentata l'istanza di sospensione?** può essere depositata contestualmente o successivamente al deposito della domanda di accesso al concordato e solo quando sono presentati anche il piano e la proposta.

I tipi di concordato

liquidatorio

in continuità

con riserva

minore

Con riserva

- L'imprenditore «prenota» il concordato (liquidatorio o in continuità) e nel termine assegnato dal tribunale decide le caratteristiche del piano.
- Nel frattempo il suo patrimonio è protetto (inefficacia azioni esecutive, inefficacia prelazioni ecc)
- Successivamente deposita la documentazione mancante

Concordato in continuità

art. 84 CCII

La continuazione è funzionale ad assicurare il ripristino dell'equilibrio economico-finanziario

Presupposti del c. in continuità:

- 1) **PREVALENZA**: Soddiscimento dei creditori prevalentemente con i ricavi dell'attività (si presuppone se all'attività di impresa sono addetti almeno la metà della media dei lavoratori in forza nei due esercizi precedenti il deposito del ricorso)
- 2) **UTILITA'**: A ciascun creditore deve essere assicurata un'utilità specifica ed economicamente valutabile connessa alla prosecuzione. Può consistere anche nella prosecuzione o rinnovazione dei rapporti contrattuali.

Tipi di continuità:

- 1) **diretta** (l'attività prosegue in capo all'imprenditore in crisi)
- 2) **indiretta** (è gestita da un terzo a titolo di: usufrutto, affitto, comodato, cessione, conferimento ecc.

(NB occorre che il contratto o titolo preveda il **mantenimento o la riassunzione dei lavoratori in una certa % almeno per 1 anno dall'omologa** → per selezionare il personale mantenuto o riassunto occorrono accordi in sede sindacale)

→ **spetta al Tribunale verificare ciò IN CONCRETO valutando se il terzo ha la capacità di sostenere i tassi occupazionali.**

Favor per la continuità (per salvaguardare il valore dell'impresa e i livelli occupazionali) → Il liquidatorio è **extrema ratio**

Vantaggi rispetto al liquidatorio

In continuità

- Non c'è la soglia minima del **20%** di soddisfacimento dei chirografari
- Non serve ricorrere a risorse esterne
- **Ok Moratoria** per i prelatori di max due anni (art. 86CCII) → Nb in questo caso sono ammessi al voto
- Ok domanda di autorizzazione al pagamento crediti anteriori (100)
- Ok soddisfacimento dei creditori mediante utilità

liquidatorio

- I chirografari vanno soddisfatti **con un + 10%** rispetto alla liquidazione giudiziale e tale soddisfacimento deve essere almeno nel **20%** (art. 84 u. co)
- La proposta liquidatoria è ammessa solo se essa si avvalga di risorse messe a disposizione da terzi (c.d. nuova finanza) es. soci ill. resp....
- No moratoria
- No pagamento creditori anteriori
- No soddisfacimento mediante utilità

Iter procedurale del concordato

apertura

- Decreto del Trib.



- **Che controlli esegue?**

- **competenza e sottoscrizione del ricorso**

- **Ammissibilità (completezza della doc)**

- Il tribunale verifica la **corretta formazione delle classi** e la **par condicio** nella proposta

- **Fattibilità** giuridica ed economica del piano

- **Contenuto del decreto (vd. Modello):**

- Nomina il g.d.

- Nomina il commissario giudiziale

- fissa la data per il voto dei creditori

- fissa termine per il deposito da parte del debitore della somma per spese di procedura.

Voto dei creditori art. 107 disciplina innovativa

- **Voto mediante p.e.c** (soppressa l'adunanza)
- Il voto favorevole deve essere **espreso**
- Almeno 15 giorni prima del voto il commissario comunica la relazione ai creditori e al debitore e la deposita in cancelleria
- Almeno 10 giorni prima osservazioni (a mezzo p.e.c.)
- Almeno 7 giorni prima del voto il commissario deposita la relazione definitiva

- **Maggioranza** dei crediti ammessi al voto:

Se 1 creditore che ha più della maggioranza dei crediti ammessi al voto → occorre anche maggioranza per teste dei voti espressi dei creditori ammessi al voto

Se più classi → la suddetta maggioranza è raggiunta nel maggior numero di classi

Omologa (112-113)

- La procedura si chiude con la sentenza di omologazione (art. 48)
- Da tale momento ha inizio la fase di esecuzione del concordato
- Il debitore deve quindi compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato.
- Eventuali inadempimenti possono portare alla risoluzione.

Concordato minore

Artt.74 ss

- **Legittimato attivo:**

- imprenditore minore;

- imprenditore agricolo;

- Professionista;

- start-up innovative

No consumatore

- **Requisito oggettivo:**

Sovraindebitamento

Principali differenze ed analogie

analogie

- Voto dei creditori
- Omologa del giudice
- Di regola è in continuità
ok liquidatorio ma solo con apporto esterno

Differenze

- dimensioni
- Domanda formulata tramite OCC
- Non è prevista la transazione fiscale (quindi ok falcidia come per altri creditori)

Effetti

- **Per il debitore**

Spossessamento attenuato → Conserva all'amministrazione sotto la vigilanza del commissario (art. 94)

ok ordinaria, No straordinaria salvo 1. atti urgenti e 2. autorizzato dal Tribunale o dal g.d. (dopo l'apertura)

A pena di inefficacia (*rectius* inopponibilità)

Es. 1470, 1965, 2808 ecc

- **Per i creditori**

-soddisfacimento dei creditori; -i creditori devono trovare soddisfazione migliore nel concordato rispetto a quella che otterrebbero con la liquidazione

-una volta depositata la domanda no soddisfacimento crediti anteriori (Ratio 2741)

Salvo che: 1. autorizzazione del Trib.; 2. concordato in continuità; 3. un professionista attesti che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell'attività (art. 100)

Ratio: spingere i fornitori strategici a richiedere ulteriori forniture.

-vincola i creditori anteriori alla pubblicazione

Automatic stay ([ma solo se il debitore ne ha fatto richiesta nel ricorso ex 54 co. 2](#))

- **Per la società**

No 2446 co. 2 e 3, 2447, 2482 bis co. 4 e 5 e 2482 ter c.c.

No 2484 n. 4

Focus Iter procedurale

Ipotesi classica

- **ricorso**
 - proposta («cosa»)
 - piano («come»)
 - relazione del professionista terzo (veridicità dei dati e fattibilità del piano) cd. **ATTESTATORE**
 - Altri documenti ex art. 38 CCII
- **apertura/inammissibilità**
Decreto del Tribunale
- **Omologazione/rigetto**
Decreto di fissazione udienza
Con Decreto decide se omologare

**Concordato in bianco o con riserva
(di depositare la documentazione richiesta)**

- Ricorso (**vd. modello**)
- -bilanci degli ultimi 3 esercizi
- **Apertura**
Decreto con cui
- **omologa**

Il concordato semplificato introdotto dall'art. 18 d.l. 118/2021



- **Nozione:** È una **procedura concorsuale** utilizzabile, ad esclusiva iniziativa del debitore, solo come sbocco della composizione negoziata, quando l'esperto dichiara nella propria relazione finale che le trattative non abbiano avuto esito positivo e che le soluzioni ex art. 11 co. 1 e 2 di 118/2021 non sono praticabili.
- Recita l'art. **11 co. 3 lett. b)** «l'imprenditore può all'esito delle trattative, proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui **all'articolo 18 del presente decreto**»;
- **Recita l'art. 18 co. 1:** «Quando l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, non sono praticabili, l'imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 5, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 161, secondo comma, lettere a), b), c) e d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi»
- → **extrema ratio**
- → può assumere **soltanto la veste del concordato liquidatorio**

- **Finalità: esdebitatoria;**

→ l'imprenditore dismette l'intera azienda cedendola al miglior offerente così appianando le esposizioni passive dell'impresa, smarcandola dalle obbligazioni originarie con riferimento al residuo non corrisposto.

→ la cessione avviene in modo unitario.

→ In altre parole mira ad agevolare il risanamento di quelle imprese che pur trovandosi in situazione di squilibrio hanno le potenzialità per restare sul mercato.

Lineamenti del concordato semplificato

Presupposti:

- Imprenditore commerciale o agricolo a prescindere dai limiti dimensionali;
- Crisi
- Presuppone l'attivazione della composizione negoziata (senza esito favorevole)

Effetti (dalla pubblicazione del ricorso nel R.I.)

- L'art. 18 rinvia agli artt. 167 l.f. (spossessamento attenuato) e 168 l.f. (*automatic stay*)

iter:

- deposito del ricorso, della proposta, del piano e dei documenti ex 161, relazione dell'esperto
- Decreto del Trib. Che ordina la comunicazione ai creditori e fissa l'udienza per l'omologa;
- Eventuali opposizioni dei creditori
- Omologa se sussistono i requisiti e 18 co. 5 (verifica il rispetto l'ordine delle cause legittime di prelazione; fattibilità; meritevolezza –se la realtà produttiva è degna di essere proseguita).

Rapporti con concordato preventivo ‘classico’

differenze

- La domanda fa da *pandant* ad una domanda di composizione
- Maggiore Snellezza e rapidità (il concordato ordinario, troppo rigido nelle forme, ipertrofico nelle pretese)
 - non trova applicazione l’art. 152 l.f.;
 - non serve l’attestazione (la relazione dell’esperto)
- non c’è il voto dei creditori !!! I quali però hanno l’opposizione!!
- Il ricorso chiede direttamente l’omologa
- Integralmente liquidatorio
- Mero ausiliario ex 68 c.p.c. in luogo del commissario giudiziale
- Non c’è soglia del 20%

Analogie

- Deposito del ricorso presso...
- Presupposto: crisi
- Effetti



differenze tra concordato preventivo e liquidazione giudiziale

CONCORDATO PREVENTIVO

- **Presupposti soggettivi**

Imprenditore commerciale

- **Presupposti oggettivi**

limiti dimensionali

Crisi

Non rileva l'ammontare di debiti scaduti

Non cancellato

Natura

Negoziale

Effetti

Spossessamento attenuato

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

- **Presupposti soggettivi**

Imprenditore commerciale

- **Presupposti oggettivi**

limiti dimensionali

Insolvenza

Debiti scaduti per oltre 30.000,00 euro

ok cancellato (ma entro 1 anno)

Natura

Giudiziale

Effetti

spossessamento

Coordinamento tra concordato e liquidazione giudiziale

I) DOMANDA DI CONCORDATO ANTE DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

Osta alla dichiarazione di fallimento! (il fallimento è *extrema ratio*)

La prefallimentare prosegue.

Cassazione Sez. Un. Civili, 15 Maggio 2015, n. 9935. Est. Di Amato.

“Tra la domanda di concordato preventivo e l'istanza o la richiesta di fallimento ricorre, in quanto iniziative tra loro incompatibili e dirette a regolare la stessa situazione di crisi, un rapporto di continenza.

Ne consegue la riunione dei relativi procedimenti ai sensi dell'art. 273 c.p.c., se pendenti innanzi allo stesso giudice, ovvero l'applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 39, comma 2, c.p.c. in tema di continenza e competenza, se pendenti innanzi a giudici diversi.”

Il giudice dispone la riunione del fasc. n. ___ al fasc. n. ___ R.C. e dispone l'esame della domanda di fallimento all'esito dell'esame della domanda di concordato”.

«al debitore è sempre consentita la presentazione di una domanda di concordato preventivo, ma questa non sospende e neppure rende improcedibile la procedura prefallimentare eventualmente già instaurata, la quale prosegue nella sua istruttoria e può concludersi con una pronuncia di rigetto; non può, invece, concludersi con la dichiarazione di fallimento, se non quando la domanda di concordato sia stata decisa negativamente (i.e., inammissibilità, revoca dell'ammissione, rigetto, mancata omologazione)»

domanda concordato POST dichiarazione di fallimento (ma ante deposito)

- C'è abuso! La domanda di CP proposta **dopo la decisione sull'istanza di fallimento, ma prima della pubblicazione** della relativa sentenza dichiarativa, è **inammissibile**,
- *“Esattamente in tema di concordato preventivo, poi, questa Corte ha peraltro affermato che la domanda proposta dopo la decisione sull'istanza di fallimento, ma prima della pubblicazione della relativa sentenza dichiarativa, è radicalmente inammissibile, atteso che il fallendo non può pretendere la revoca di una decisione già assunta e la retrocessione del processo alla fase istruttoria, a seguito della tardiva presentazione di una domanda concordataria su cui il collegio non è più tenuto a statuire” ([Cass. 17/08/2016, n. 17156](#)).*

Altre novità del CCII

Modifiche al cod. civ. in materia societaria

- L'art. 378 co. 1 CCII introduce il 2476 co. 6 c.c.
- L'art. 378 co. 2 CCII introduce il 2486 co. 6 c.c.
- L'art. 379 co. 1 CCII modifica il 2477 co. 2 c.c.

L'art. 378 co. 1 CCII introduce il 2476 co. 6 c.c

- *«Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinuncia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi»*

L'art. 378 co. 2 CCII introduce il 2486 co. 3 c.c.

- *«Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. **Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura»***
- *Ratio* → agevolare la quantificazione del danno risarcibile
- Presunzione *iuris tantum*
- **Due segmenti:**
- **il primo segmento:** introduce un criterio di misurazione del danno risarcibile quando in presenza di una causa di scioglimento gli amministratori violano l'obbligo di gestione conservativa
- **PN allo scioglimento – PN alla apertura liquidazione – costi normali = danno risarcibile**
- **Il secondo** opera se mancano le scritture contabili
- **Attivo-passivo**

L'art. 379 co. 1 CCII modifica il 2477 co. 2 c.c.

- «La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
 - 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
 - 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
 - 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità»